

Nota esplicativa che accompagna la proposta di revisione mirata del regolamento generale di esenzione per categoria

Scopo della presente nota è chiarire l'obiettivo e l'ambito di applicazione della proposta di revisione del regolamento generale di esenzione per categoria ("GBER") che accompagna il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP). La nota riguarda la prima consultazione pubblica sulla proposta in questione.

I finanziamenti pubblici che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") devono, in generale, essere notificati alla Commissione e approvati prima della loro attuazione. I principi alla base delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato servono ad evitare che la spesa pubblica generi una concorrenza sleale per le imprese che operano nel mercato interno dell'UE. Più specificamente, questi principi contribuiscono a garantire che il denaro pubblico non si sostituisca agli investimenti privati, che persegua obiettivi strategici di interesse generale e non vada oltre gli importi necessari per conseguire tali obiettivi. Solo nei casi in cui reputano che le distorsioni della concorrenza siano di modesta entità, gli Stati membri non sono tenuti a notificare alla Commissione gli aiuti di Stato che intendono concedere, sempreché gli aiuti in questione soddisfino tutti i criteri pertinenti previsti dal GBER.

L'obiettivo delle modifiche oggetto della presente consultazione pubblica è modificare il GBER in modo mirato, affinché tali principi vengano applicati nella maniera più semplice e più efficace possibile per agevolare la combinazione di finanziamenti nazionali e provenienti dal bilancio dell'UE.

Più concretamente, la proposta prevede la revisione del GBER in tre settori in modo da consentire agli Stati membri di attuare le seguenti misure di aiuto di Stato senza notifica preventiva:

- finanziamenti nazionali contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU;
- progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ("RSI") insigniti del marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa e progetti di cofinanziamento e azioni di Teaming, sempre nel quadro di Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa;
- progetti di cooperazione territoriale europea (CTE).

L'iniziativa si basa in gran parte su prove e dati raccolti nell'ambito delle proposte della Commissione relative agli atti legislativi succitati, cui si aggiunge l'esperienza maturata dalla Commissione sui mercati e con i casi. Poiché l'iniziativa consiste essenzialmente in una misura di accompagnamento con pochissimo margine per poter condizionare la strategia o la definizione dei parametri, non si è ritenuto necessario effettuare al riguardo una valutazione d'impatto separata.

Ulteriori dettagli sulla metodologia utilizzata sono riportati nell'allegato I.

Fondo InvestEU

1. Contesto

L'obiettivo del Fondo InvestEU è fornire una garanzia dell'UE a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento volte a rimediare a specifici fallimenti del mercato e a mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati a sostegno delle politiche interne

dell'Unione. Gli Stati membri avranno la possibilità di contribuire alla garanzia dell'UE apportando le proprie risorse nell'ambito del comparto degli Stati membri e/o di finanziare prodotti finanziari tramite le banche di promozione nazionali o altri istituti di finanziamento pubblico nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU.

Poiché i fondi nazionali (compresi quelli provenienti dai Fondi strutturali e di investimento europei) possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, l'obiettivo della proposta è migliorare l'interazione tra il Fondo InvestEU e le norme in materia di aiuti di Stato. Ciò dovrebbe facilitare la mobilitazione delle risorse degli Stati membri per finanziare investimenti mirati con il sostegno del Fondo InvestEU, garantendo al contempo che le eventuali distorsioni della concorrenza siano ridotte al minimo.

L'obiettivo della revisione proposta è pertanto quello di modificare ulteriormente il corpus delle norme in materia di aiuti di Stato e di dichiarare compatibili con il mercato interno, a determinate condizioni, gli aiuti di Stato contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, sollevando contestualmente gli Stati membri dall'obbligo di presentare una notifica preventiva alla Commissione.

Con la presente consultazione pubblica la Commissione sollecita le parti interessate ad esprimere un parere in merito alla struttura delle disposizioni proposte. Un elemento cruciale della consultazione pubblica e della raccolta di pareri che la Commissione organizza è quello di assumere dati e informazioni sulle operazioni previste nel quadro del Fondo InvestEU e stabilire se sia il caso che tali operazioni - nella misura in cui prevedano aiuti di Stato - siano disciplinate dalla proposta e secondo quali modalità.

2. Quando si applicano le disposizioni del GBER relative a InvestEU?

Le disposizioni del GBER relative a InvestEU si applicano soltanto alle situazioni in cui si configurano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (cfr. anche il grafico dell'allegato II). Ciò avviene quando sono soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri¹:

- il sostegno è finanziato mediante le risorse degli Stati membri ed è imputabile a uno Stato membro. Ciò avviene soltanto se lo Stato membro interessato dispone di un potere discrezionale quanto all'impiego delle risorse in questione. Nel contesto di InvestEU, l'imputabilità e le risorse statali possono essere presenti nelle seguenti situazioni:
 - o quando le banche di promozione nazionali agiscono in qualità di partner esecutivi e/o di intermediari finanziari nell'ambito del comparto dell'UE o del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU;
 - o nel caso in cui la garanzia dell'UE sia attuata nell'ambito del comparto degli Stati membri, in quanto la garanzia è sostenuta dai Fondi strutturali e di investimento europei²;

¹ Questi criteri sono illustrati nella comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:262:TOC

² I fondi nazionali non costituiscono aiuti di Stato se i Fondi strutturali e di investimento europei sono assegnati al comparto della garanzia di bilancio InvestEU senza esercizio di discrezionalità da parte degli

- il sostegno fornisce un vantaggio (ossia non è conforme al mercato) ed è selettivo (vale a dire che è messo a disposizione soltanto di alcuni beneficiari);
- il sostegno è fornito ad attività economiche (ad esempio, ad esclusione dell'istruzione pubblica);
- il sostegno falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi fra gli Stati membri.

In situazioni in cui non sia soddisfatto almeno uno dei criteri cumulativi di cui sopra, il finanziamento non costituisce un aiuto di Stato e, di conseguenza, le disposizioni del GBER relative a InvestEU non sono applicabili.

La Commissione intende fornire orientamenti sugli scenari tipici in cui interviene il Fondo InvestEU per quanto riguarda la qualifica di aiuto e, in particolare, l'imputabilità agli Stati membri delle risorse pubbliche conferite dagli Stati stessi o dalle banche nazionali di promozione a un prodotto finanziario tematico (ad esempio, l'infrastruttura a banda larga). Tali orientamenti riguarderanno, tra l'altro, il ruolo, la selezione e l'indipendenza del gestore degli investimenti, la struttura di governance e altri elementi pertinenti.

3. Proposta di modifica del GBER relativa a InvestEU

La proposta di modifica del GBER relativa a InvestEU contempla due scenari:

- il **primo scenario (generale)** prevede una serie limitata di **criteri di ammissibilità e di esclusione applicabili ai destinatari finali nonché importi massimi di finanziamento**. I partner esecutivi, ad esempio le banche di promozione nazionali, possono fornire finanziamenti diretti a progetti, ad esempio a progetti infrastrutturali;
- il **secondo scenario** si applica a prodotti finanziari utilizzati a sostegno di finanziamenti più modesti (fino a 6 milioni di EUR per destinatario finale), forniti ai destinatari finali da intermediari finanziari **commerciali** che mantengono una certa esposizione al rischio. **Questo scenario non prevede limitazioni (criteri di ammissibilità) per i destinatari finali, fatta eccezione per** l'esclusione delle grandi imprese in difficoltà finanziarie. Nell'ambito di questo scenario, le banche di promozione nazionali potranno attivare i prodotti finanziari successori di COSME o di InnovFin attraverso intermediari finanziari commerciali.

Per affrontare questi due scenari, oltre ad introdurre alcune modifiche delle disposizioni orizzontali del capo I, quali le definizioni o, ove necessario, esenzioni specifiche per gli aiuti connessi a InvestEU da determinate condizioni orizzontali del GBER, la proposta aggiunge a questo regolamento una nuova sezione 16. Questa nuova sezione contiene tre nuovi articoli, vale a dire l'articolo 56 quinquies, che stabilisce l'ambito di applicazione della sezione e condizioni comuni di compatibilità applicabili agli aiuti nell'ambito di uno dei due scenari, e l'articolo 56 sexies (sul primo scenario generale) e l'articolo 56 septies (sul secondo scenario).

Stati membri e senza altre condizioni oltre alla ripartizione geografica inerente ai Fondi strutturali e di investimento europei.

RSI

Nell'ambito del prossimo QFP, il sostegno alla RSI svolgerà un ruolo importante attraverso il programma Orizzonte Europa. La proposta di modifica del regolamento generale di esenzione per categoria accompagnerà Orizzonte Europa (o, prima di allora, Orizzonte 2020), facilitando il modo in cui i finanziamenti gestiti a livello centrale da Orizzonte Europa possono essere combinati ai finanziamenti nazionali o, in caso di progetti insigniti del marchio di eccellenza, sostituiti da tali finanziamenti. In seguito a un dettagliato esercizio di mappatura di diverse serie di norme, la modifica allinea alcuni aspetti delle norme sugli aiuti di Stato, da un lato, e di Orizzonte Europa, dall'altro. Ciò consentirà di evitare potenziali discrepanze che potrebbero causare ritardi o difficoltà nell'introduzione dei finanziamenti per la RSI nell'ambito del prossimo QFP.

Più concretamente, il progetto di GBER oggetto della presente consultazione pubblica prevede esenzioni dall'obbligo di notifica e dall'obbligo di effettuare a livello nazionale una valutazione della qualità di un progetto di RSI già valutato nel quadro di Orizzonte 2020 nei seguenti settori:

- aiuti a favore delle PMI per progetti di ricerca e sviluppo e per le azioni Marie Skłodowska-Curie insignite di un marchio di eccellenza di qualità nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa (articolo 25 bis);
- aiuti concessi a progetti cofinanziati valutati in modo indipendente e selezionati a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali nel quadro di Orizzonte Europa (articolo 25 ter);
- aiuti concessi ad azioni di Teaming valutate in modo indipendente e selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali nel quadro di Orizzonte Europa. Ciò include la possibilità di fornire aiuti di Stato per investimenti infrastrutturali legati ai progetti nell'ambito di tali azioni di Teaming (articolo 25 ter).

Cooperazione territoriale europea

Da molti anni la promozione dei progetti CTE è una priorità importante della politica di coesione dell'UE. In base alle norme sugli aiuti di Stato esiste già un'esenzione per categoria per gli aiuti forniti nel contesto di tali progetti. Alla luce dell'esperienza acquisita in materia, il progetto di GBER oggetto della presente consultazione pubblica propone di estendere le possibilità di concedere aiuti ai progetti CTE in due modi:

- l'attuale esenzione per categoria, che è limitata agli aiuti concessi alle PMI, è estesa per consentire di concedere aiuti anche alle grandi imprese senza notifica preventiva (articolo 20);
- inoltre, il GBER prevede un'esenzione semplificata per categoria per aiuti di importo molto modesto concessi a progetti CTE (fino a 20 000 EUR per impresa e per progetto) (articolo 20 bis)

ALLEGATO I: Sintesi delle condizioni di ammissibilità/compatibilità, delle intensità di aiuto e delle soglie di notifica

Le condizioni proposte per quanto riguarda l'ammissibilità e la compatibilità, le intensità di aiuto e le soglie di notifica sono concepite basandosi sulle condizioni che già si applicano alle corrispondenti categorie di aiuti di Stato nell'attuale GBER.

Le condizioni di compatibilità nell'ambito dell'attuale revisione mirata sono complementari ai pertinenti programmi di finanziamento dell'UE, nel senso che le misure di salvaguardia già incluse in questi programmi - e la cui conformità è garantita dal coinvolgimento della Commissione nella gestione di tali programmi - possono essere invocate per garantire la compatibilità di qualsiasi aiuto di Stato presente nel finanziamento e, pertanto, tali misure non devono essere riprodotte nel GBER.

Per quanto riguarda il livello delle intensità di aiuto e delle soglie di aiuto incluse nel testo riveduto proposto, come per gli altri criteri di compatibilità, anche questo è basato sulle attuali norme del GBER. Poiché il testo proposto ha una funzione di accompagnamento, il livello delle intensità di aiuto tiene conto, per quanto possibile, del tasso di finanziamento applicabile previsto dal pertinente programma di finanziamento dell'UE al fine di garantire il massimo allineamento. Per i settori in cui i pertinenti programmi di finanziamento dell'UE non prevedono tassi di finanziamento specifici, le soglie proposte nel testo riveduto si basano, come punto di partenza, sulle attuali norme del GBER e, se del caso, sono adeguate tenendo conto degli obiettivi strategici fondamentali del programma dell'UE gestito a gestione centralizzata.

Fondo InvestEU

Per quanto riguarda le modifiche delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione a InvestEU, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il programma si basa su garanzie che hanno attinenza alla politica di concorrenza e che sono già integrate nelle norme sul Fondo InvestEU (obiettivo dell'UE, addizionalità e fallimento del mercato, limitazione del rischio di esclusione di operatori privati). Inoltre, la Commissione approverà la struttura dei prodotti e gli accordi di garanzia. Tenuto conto di queste garanzie sia per quanto riguarda la sostanza che il processo, la Commissione ritiene che siano necessarie solo condizioni di compatibilità che completino il quadro InvestEU e che siano proporzionate al livello potenziale di distorsione della concorrenza. Pertanto, nell'ambito delle modifiche al regolamento relativo a InvestEU, non è necessario, ad esempio, quantificare l'elemento di aiuto del finanziamento pubblico ricevuto e anche il potenziale aiuto residuo ai vari soggetti coinvolti (ad esempio il livello dell'intermediazione finanziaria) può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Per quanto riguarda le soglie pertinenti, la Commissione ha tenuto conto del fatto che nell'ambito di InvestEU, i finanziamenti sono concessi tramite strumenti finanziari piuttosto che sovvenzioni. Diversamente dalle sovvenzioni, rispetto alle quali l'intero importo del finanziamento ricevuto costituisce un aiuto di Stato, nel quadro di InvestEU solo una parte del finanziamento concesso ai beneficiari finali costituisce un aiuto di Stato e non è obbligatorio

quantificare l'elemento di aiuto. Pertanto, non sarebbe stato opportuno utilizzare le soglie esistenti nell'ambito del GBER che si basano su sovvenzioni o su un equivalente sovvenzione lordo (che richiede una quantificazione dell'aiuto). Le soglie di finanziamento pertinenti nel quadro di InvestEU ne tengono conto applicando un fattore moltiplicatore alle soglie stabilite per le categorie di aiuti pertinenti ai sensi dell'attuale GBER.

RSI

L'attuale GBER già prevede esenzioni per categoria per gli aiuti nel settore delle RSI. L'attuale proposta prevede alcune modifiche delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore per le situazioni in cui gli aiuti di Stato sono cumulati con fondi a gestione centralizzata nel quadro di Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa, il che è reso possibile dalla struttura delle norme nel quadro di orizzonte 2020 e di Orizzonte Europa e dalla partecipazione della Commissione alla valutazione e selezione dei progetti. Ciò garantisce che le potenziali distorsioni della concorrenza siano limitate e che, per tali progetti nel quadro del GBER, sia necessario solo introdurre limitate norme complementari.

Alla luce di quanto precede, le intensità di aiuto proposte, ad esempio per gli aiuti a favore di progetti insigniti di un marchio di eccellenza a norma del nuovo articolo 25 bis, sono fissate a un livello massimo del 100 % per la ricerca fondamentale e per la ricerca industriale e del 70 % per lo sviluppo sperimentale, in corrispondenza alle relative percentuali di finanziamento previste dal programma Orizzonte Europa.

Per gli investimenti infrastrutturali nell'ambito delle azioni di Teaming, per i quali Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa non prevedono specifiche percentuali di finanziamento, il testo riveduto propone che l'aiuto non superi il 70 % dei costi di investimento. L'intensità di aiuto proposta si basa sull'attuale intensità massima di aiuto del 50 % per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca di cui all'articolo 26 dell'attuale GBER, ma tiene conto del fatto che la logica di fondo delle azioni di Teaming trae ispirazione dalla politica di coesione.

CTE

L'attuale GBER prevede già un'esenzione per categoria per i progetti CTE. Tale esenzione per categoria è tuttavia limitata alle PMI. L'esperienza maturata dalla Commissione negli ultimi anni in merito ai progetti CTE consente di estendere il campo di applicazione di tale esenzione per categoria anche alle grandi imprese, senza alcun rischio significativo di aumento delle distorsioni della concorrenza. La proposta prevede inoltre un'esenzione per categoria per gli importi di aiuto molto modesti nell'ambito dei progetti CTE. In passato questo tipo di finanziamento è stato fornito sotto forma di aiuto "de minimis". Tuttavia, in particolare nell'ambito di progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) con grandi quantità di beneficiari che ricevono importi di finanziamento molto modesti, il rispetto delle condizioni previste dal regolamento "de minimis" può talvolta risultare sproporzionato rispetto ai potenziali rischi di distorsioni della concorrenza. Pertanto, e data l'importanza dei progetti CTE per la politica di coesione dell'UE e i rischi molto limitati per le distorsioni della concorrenza, la nuova esenzione per categoria prevede una semplificazione per gli aiuti di

importo limitato che, secondo la proposta, beneficeranno dell'esenzione per categoria senza necessità di ulteriori condizioni.

ALLEGATO: proposta di applicazione delle norme del GBER su InvestEU a risorse statali combinate con il Fondo InvestEU

